

Slot, mancato versamento degli incassi: concessionaria ottiene condanna del barista oltre alle penali contrattuali

30 Giugno 2026 - 16:07 di Redazione Jamma

La mancata riversazione delle somme derivanti dalla raccolta del gioco costituisce un grave inadempimento contrattuale e legittima sia la risoluzione del rapporto sia l'applicazione delle penali previste dagli accordi tra concessionario ed esercente. È questo il principio ribadito da una recente sentenza di un Tribunale civile di XXXX, che ha accolto integralmente le domande proposte da una concessionaria nei confronti del titolare di un punto vendita rimasto contumace nel giudizio.

La controversia trae origine dall'omesso versamento di oltre 36.900 euro relativi alla raccolta effettuata attraverso apparecchi AWP e un punto vendita di gioco sportivo. Secondo quanto emerso nel processo, l'esercente era contrattualmente obbligato a riversare le somme incassate entro termini e modalità prestabiliti, ma aveva omesso di adempiere a tali obblighi.

Il giudice ha ritenuto determinante la documentazione contabile prodotta dalla concessionaria, rappresentata dai borderò periodici che riepilogavano raccolta, vincite corrisposte e commissioni spettanti all'esercente. Tali documenti non erano stati contestati nei termini previsti dal contratto e, in forza della clausola negoziale sottoscritta dalle parti, sono stati considerati definitivamente approvati, assumendo pieno valore probatorio del credito vantato.

Un altro profilo di particolare interesse riguarda la clausola risolutiva espressa. I contratti disciplinavano infatti il mancato riversamento delle somme come causa di risoluzione automatica del rapporto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. Dopo aver contestato l'inadempimento, la concessionaria aveva comunicato la volontà di avvalersi della clausola, determinando la cessazione dei rapporti contrattuali. Il Tribunale ha ritenuto pienamente legittima tale scelta, evidenziando come l'inadempimento rientrasse esattamente tra le ipotesi previste dagli accordi.

Accertata la validità della risoluzione, il giudice ha riconosciuto anche il diritto della concessionaria a ottenere le penali contrattualmente pattuite, pari a 54.000 euro, oltre al recupero delle somme non riversate e agli interessi moratori previsti dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nel complesso, la condanna supera i 90.900 euro, ai quali si aggiungono gli interessi e le spese processuali.

Slot, mancato versamento degli incassi: concessionaria ottiene condanna del barista oltre alle penali contrattuali

Dal punto di vista giuridico, la decisione conferma alcuni principi consolidati nei rapporti tra concessionari ed esercenti della rete del gioco pubblico. In primo luogo, valorizza l'efficacia delle clausole che attribuiscono valore definitivo ai riepiloghi contabili in assenza di tempestive contestazioni. In secondo luogo, ribadisce la piena operatività delle clausole risolutive espresse nei contratti di gestione della raccolta del gioco, quando l'inadempimento riguarda obblighi essenziali come il riversamento delle somme incassate. Infine, la sentenza riconosce la legittimità dell'applicazione delle penali contrattuali quale conseguenza della risoluzione per inadempimento, confermando la tutela accordata al concessionario nei confronti di condotte che incidono direttamente sulla corretta gestione della filiera del gioco pubblico.

La pronuncia rappresenta quindi un ulteriore precedente favorevole alla piena efficacia delle clausole contrattuali utilizzate nel settore dei giochi pubblici, sottolineando come il mancato riversamento degli incassi costituisca una violazione di particolare gravità, idonea a giustificare sia la risoluzione del rapporto sia il risarcimento convenzionalmente predeterminato attraverso le penali.

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all'Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a redazione@jamma.it, è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all'ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=354705>